



FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO
Via Accademia delle Scienze, n. 6 – 10123 Torino
Tel. 011/5617776 - Fax n. 011/5623157
Indirizzo e-mail: fme.torino@pec.museoegizio.it
Indirizzo internet: www.museoegizio.it

**CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS.
50/2016 PER LA GESTIONE DEL MUSEUMSHOP, SERVIZI DI
MERCHANDISING ED EDITORIALE.
CIG 7840544D94**

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

- 1.1. La Fondazione Museo delle Antichità Egizie (di seguito “**Fondazione**”) ha indetto la procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Museumshop, servizi di Merchandising ed editoriale (congiuntamente i “**Servizi**”) meglio descritti nel Capitolato Speciale.
- 1.2. Il presente Disciplinare di gara (“**Disciplinare**”) contiene le norme per la partecipazione alla procedura di affidamento che avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 173 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“**Codice**”) - **CIG 7840544D94**.
- 1.3. Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'arch. Enrico Edoardo Barbero.

2. DOCUMENTI DI GARA

2.1. La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara con i relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale con i relativi allegati.

2.2. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.museoegizio.it

3. CHIARIMENTI

3.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: fme.torino@pec.museoegizio.it entro il giorno **17 aprile 2019**.

3.2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite al massimo entro le ore 18:00 del giorno **19 aprile 2019**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo www.museoegizio.it

3.3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. COMUNICAZIONI

4.1. Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

4.2. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Fondazione e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC fme.torino@pec.museoegizio.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

4.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

4.4. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

4.5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.6. La presente procedura di gara non sarà eseguita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, di cui all'art. 40, comma 2, del Codice in quanto gli uffici della Fondazione non dispongono ad oggi di attrezzature specializzate per l'utilizzo di tali mezzi di comunicazione e si avvalgono pertanto, della deroga prevista all'art. 52, comma 1, lett. c), del Codice.

5. OGGETTO, LUOGO E DURATA DELLA CONCESSIONE

- 5.1. La Concessione ha ad oggetto la gestione del Museumshop presso il Museo Egizio, il servizio di Merchandising e il servizio editoriale a favore della Fondazione (congiuntamente i “**Servizi**”) - CPV **92521000-9**.
- 5.2. I Servizi devono essere eseguiti presso il Museo Egizio di Torino, via Accademia delle Scienze n. 6 - **NUTS ITC11**.
- 5.3. La Concessione ha durata di **30 mesi** dalla data della sottoscrizione, con possibilità di opzione per ulteriori **36 mesi** come previsto all’art. 5.1. del Capitolato Speciale.

6. IMPORTO A BASE DI GARA

- 6.1. L’importo della concessione è pari a **€ 10.500.000,00**, esclusa IVA, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze annuali non soggetti a ribasso pari a € 1.000,00, esclusa IVA.

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 7.1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o plurisoggettiva, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
- 7.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
- 7.3. **È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
- 7.4. **È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- 7.5. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
- 7.6. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
- 7.7. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito.

8. REQUISITI GENERALI

- 8.1. Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

8.2. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

9. REQUISITI SPECIALI

9.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

9.2. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

9.3. **Requisito di idoneità professionale:**

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o in un uno dei registri professionali per attività corrispondenti o compatibili con quelle oggetto di Concessione.

9.4. **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- a) fatturato globale negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2015-2016-2017 oppure 2016-2017-2018) non inferiore a complessivi € **15.000.000,00**, IVA esclusa;
- b) idonea referenza bancaria, rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la piena solvibilità del concorrente.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, il concorrente che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Fondazione.

9.5. **Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Elenco dei servizi prestati nel quinquennio decorrente dal **30 marzo 2014 al 30 marzo 2019** per un fatturato **totale** non inferiore a complessivi € **7.500.000,00**, IVA esclusa per:

- a) gestione di punti vendita presso enti culturali o museali, pubblici o privati;
- b) merchandising per oggettistica collegata a realtà culturali o museali, pubbliche o private;
- c) editoria di pubblicazioni a carattere culturale-divulgativo, comprese eventuali pubblicazioni per l'infanzia.

Il requisito risulta soddisfatto solo qualora i concorrenti, singoli o raggruppati, riportino esperienze specifiche relative a **tutte e tre le tipologie dei Servizi oggetto di Concessione**, indipendentemente dal relativo valore economico, a condizione che il totale complessivo ammonti ad almeno € 7.500.000,00, IVA esclusa.

Si precisa che i suddetti servizi possono riguardare attività svolte in appalto o concessione.

10. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI

10.1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

10.2. Il **requisito di idoneità professionale** deve essere posseduto da tutti i componenti il soggetto plurisoggettivo.

- 10.3. **I requisiti di capacità economica finanziaria, ad eccezione della referenza bancaria che deve essere presentata da ciascun componente, e tecnico – professionale** devono essere posseduti dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso, fermo restando che il soggetto mandatario deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

11. AVVALIMENTO

- 11.1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o plurisoggettivo ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario previsti nel bando, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
- 11.2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
- 11.3. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto di concessione.
- 11.4. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
- 11.5. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
- 11.6. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
- 11.7. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

12. GARANZIA PROVVISORIA

- 12.1. L'offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 210.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
 - una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
- 12.2. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione della Concessione, dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della Concessione. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

- 12.3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
- 12.4. La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Fondazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il seguente conto corrente: Banca Prossima S.p.a. Via Monte di Pietà 32, 10121 Torino; IBAN: IT76R0335901600100000117004 BIC: BCITITMX;
 - c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
- 12.5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- 12.6. In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo soggetto plurisoggettivo;
 - essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
 - essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
 - avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione;
 - d) l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.
- 12.7. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono **essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte** in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità

del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

- 12.8. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 12.9. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- 12.10. In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) e f), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
 - b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
- 12.11. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
- 12.12. E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. E' onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art 20 del d.lgs 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).
- 12.13. E' sanabile, altresì la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenze di clausole obbligatorie, etc..).
- 12.14. Non è sanabile – è quindi causa di **esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. SOPRALLUOGO

- 14.1 Il sopralluogo presso il Museo Egizio di Torino è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** della procedura di gara.
- 14.2 Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì, mercoledì e giovedì, a partire dal 1 aprile 2019 e fino al 12 aprile 2019.
- 14.3 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a gare@museoegizio.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

- 14.4 Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.
- 14.5 Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
- 14.6 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
- 14.7 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- 14.8 In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti** il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da un soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
- 14.9 In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
- 14.10 La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla Fondazione attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

- 14.1. I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
- 14.2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la Fondazione accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
- 14.3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 14.4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Fondazione **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 15.1. Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere chiuso, sigillato e trasmesso, a scelta del concorrente, a mezzo raccomandata del servizio postale, corriere o mediante consegna a mano.

La consegna può essere effettuata tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso l'ufficio amministrazione della Fondazione, sito in Via Accademia delle Scienze 6 10123 Torino.

- 15.2. Il plico deve pervenire **entro le ore 18:00 del giorno 29 aprile 2019** esclusivamente all'indirizzo Fondazione Museo delle Antichità Egizie, in via Accademia delle Scienze 6 - 10123 Torino.
- 15.3. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.4. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura: **“CIG 7840544D94 - procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione di Museumshop, servizio di Merchandising e Servizio Editoriale presso il Museo Egizio di Torino - Scadenza offerte 29 aprile 2019 - Non aprire”**.
- 15.5. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
- 15.6. Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
“D - Piano economico finanziario”.
- 15.7. La mancata chiusura delle buste “A”, “B”, “C” e “D” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **causa di esclusione** dalla gara.
- 15.8. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
- 15.9. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 15.10. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- 15.11. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

- 15.12. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
- 15.13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
- 15.14. Tutta la documentazione prodotta deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 15.15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
- 15.16. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
- 15.17. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 16.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
- 16.2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
 - b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 - c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

16.3. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Fondazione invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

17.1. Domanda di partecipazione

Domanda di partecipazione redatta, preferibilmente secondo il modello allegato (All. n. 1) e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o consorzio.

17.2. Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Fondazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata;
- d) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione;
- e) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c, c) bis, c) ter, f-bis) e f-ter) del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 9.3 del presente disciplinare;

- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 9.4 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico – professionale di cui all'art. 9.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17.3. Documentazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
- b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice¹ (secondo le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente dell'ANAC in data 8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- c) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- d) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i Servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei Servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- f) si impegna alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato;
- g) autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la Fondazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

¹ Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice rilevano: titolare e direttore tecnico se trattasi di **ditta individuale**; tutti i soci e direttori tecnici se trattasi di **società in nome collettivo** e dei soci accomandatari e direttori tecnici se trattasi di **società in accomandita semplice**; tutti membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci se trattasi di **ogni altro tipo di società o consorzio**; soggetti di cui ai precedenti punti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara della presente procedura.

- h) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.
- i) **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Fondazione la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Le dichiarazioni dalla lett. a) alla lett. i) potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

17.4. **Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b) Documento attestante la garanzia provvisoria;
- c) Dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- d) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- e) **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- f) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

17.5. **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti plurisoggettivi**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Concessione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

- 17.6. **In caso di subconcessione**: indicazione dei servizi o delle parti di servizio che si intendere affidare in sub-concessione. Ai sensi dell'art. 174, comma 2, del Codice, i concorrenti non sono tenuti ad indicare nella documentazione amministrativa la terna dei sub-concessionari in quanto non risulta agevole il reperimento nel mercato di un numero elevato di operatori che svolgono i Servizi.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

- 18.1. La busta “B – Offerta tecnica” dovrà contenere una relazione descrittiva sull'organizzazione dei Servizi comprensiva dei successivi punti A, B e C e D, composta da massimo n. **35** pagine (ciascuna di una sola facciata, carattere *times new roman* 11, interlinea 1,5, comprensive di eventuali grafici, tabelle e immagini) relativa a:

A. ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE MUSEUMSHOP (fino a 25 punti).

Deve illustrare:

- **Analisi di benchmark** (fino a 10 punti), con evidenza dei sopralluoghi effettuati in Italia e all'estero e analisi dei trend nazionali e internazionali relativi all'offerta editoriale e di merchandising presso altre strutture museali o culturali;

Criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che evidenzierà la migliore e più ampia conoscenza del settore merceologico di riferimento, a livello nazionale e internazionale, delle sue specificità e delle aree di potenziale sviluppo.

- **Modello organizzativo di gestione del Museumshop** (fino a 15 punti), contenente l'illustrazione dei seguenti aspetti:
 - a) specificazione del numero di addetti destinati alla vendita e relative qualifiche, CCNL applicato e inquadramento, allegando eventualmente un *curriculum vitae* degli addetti e del Responsabile di Concessione di cui all'art. 6 del Capitolato (da non computarsi nel numero massimo di pagine), dal quale si evincano i percorsi formativi, il numero di lingue straniere parlate e i relativi livelli di conoscenza, nonché esperienze pregresse presso attività di punti vendita ubicati in realtà culturali;
 - b) descrizione delle modalità operative di esecuzione della gestione del Museumshop, con illustrazione della turnazione degli addetti, della rotazione del magazzino e delle modalità di ripristino dei prodotti mancanti;
 - c) modalità di esposizione della merce e allestimento;
 - d) descrizione, corredata da bozze e immagini a titolo esemplificativo, delle modalità operative della piattaforma on-line di vendita delle pubblicazioni e dei Prodotti di Merchandising, con dettagli relativi alla gestione dei pagamenti e alle modalità di evasione degli ordini.

Criterio motivazionale → verrà preferita l'offerta che evidenzierà:

- a) maggiori esperienze nel settore museale e/o culturale delle risorse impiegate e la maggiore qualificazione delle risorse proposte in relazione alle specifiche esigenze della Fondazione;
- b) il modello organizzativo più efficiente anche in funzione del numero di risorse qualificate offerte;
- c) la miglior capacità espositiva in funzione dell'attrazione del pubblico al Museumshop;
- d) le caratteristiche della piattaforma in termini di accessibilità, intuitività e facilità di utilizzo, unitamente alla sua gestione e alla modalità di evasione degli ordini.

B. PROGETTO DEL SERVIZIO MERCHANDISING (fino a 20 punti), contenente la descrizione delle:

Caratteristiche qualitative del progetto di Merchandising e grafica dei prodotti, con specificazione degli obiettivi perseguiti, della qualità e varietà dell'oggettistica che andrà a costituire la linea dei prodotti commercializzati, ivi compresa l'indicazione di almeno 5 prodotti ecosostenibili. La relazione sul punto dovrà contenere bozze o immagini a titolo esemplificativo circa la grafica dei Prodotti Ufficiali

Eventuale campionatura: al fine di dimostrare la qualità dei prodotti di Merchandising, potranno essere presentati al massimo n. 10 campioni. Tali campioni, ceduti a titolo gratuito alla Fondazione che non li restituirà ai concorrenti, sono volti esclusivamente a consentire un migliore apprezzamento della qualità dei prodotti. Per tale ragione i campioni non saranno aperti in seduta pubblica.

criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che meglio dettaglierà la tipologia, la qualità e l'assortimento dei Prodotti di Merchandising unitamente all'indicazione della varietà. Dal punto di vista grafico, sarà preferita l'offerta meglio declinerà l'immagine dei Prodotti Ufficiali.

C. PROGETTO SERVIZIO EDITORIALE (fino a 20 punti), contenente la descrizione delle:

Caratteristiche qualitative dell'offerta libraria: qualità, tipologia e assortimento dei prodotti editoriali, anche con riferimento alle pubblicazioni di carattere scientifico, differenziata per profilo di utenti, indicando modalità distributiva e di presentazione visiva dei volumi.

Eventuale campionatura: al fine di dimostrare la qualità dei prodotti di Editoria potranno essere presentati al massimo n. 10 campioni. Tali campioni, ceduti a titolo gratuito alla Fondazione che non li restituirà ai concorrenti, sono volti esclusivamente a consentire un migliore apprezzamento della qualità dei prodotti. Per tale ragione i campioni non saranno aperti in seduta pubblica.

criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta che meglio dettaglierà la tipologia, la qualità e le modalità di assortimento dei prodotti librari.

D. MIGLIORIE (fino a 5 punti)

- **Migliorie: le migliori eventualmente proposte** potranno riguardare sia la Gestione del Museumshop, sia il Servizio Merchandising, sia il Servizio Editoriale. Potrà, inoltre, essere presentata una proposta per l'utilizzo dell'Area Opzionale, spazio attualmente non utilizzato che potrà essere affidato in concessione come meglio specificato nel Capitolato. I costi per le migliorie saranno interamente a carico del Concessionario.

criterio motivazionale: verrà preferita l'offerta con pluralità di proposte di miglioria che evidenzino carattere di innovatività e piena consapevolezza delle esigenze e aspettative del pubblico di un museo ad alta utenza.

18.2. Qualora non venga rispettato il limite massimo di pagine indicate, non saranno prese in considerazione le parti eccedenti dell'offerta tecnica.

18.3. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

- 18.4. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun componente il soggetto plurisoggettivo.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.

- 19.1. La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, sottoscritta con le modalità di cui al punto 17.1, viene predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (All. n. 2) e deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere della **percentuale di aumento**:

- a) del canone di Concessione annuo, pari a € **90.000,00** (fino a **15** punti);
- b) della percentuale minima sul fatturato annuo, al netto dell'IVA, per la gestione dei Servizi, pari al **12%** (fino a **15** punti)

Saranno presi in considerazione fino a tre numeri dopo la virgola.

- 19.2. Sono inammissibili le offerte economiche con percentuale di aumento pari a zero.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

- 20.1. La Concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

- 20.2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
- Offerta tecnica: **70/100** punti;
 - Offerta economica: **30/100** punti.

- 20.3. In conformità alle Linee Guida n. 2 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 424 del 2 maggio 2018, la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore e la seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

- per quanto riguarda gli elementi **di natura qualitativa** di cui all'art. 18, attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario; una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti; questi ultimi saranno quindi da moltiplicare per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio e sotto-criterio;

- per quanto riguarda l'elemento di **natura quantitativa** di cui al **punto 19.1., lett. a) e lett b)** attraverso la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (percentuale di rialzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (percentuale di rialzo) più elevato

Si precisa che:

- con riferimento all'elemento quantitativo di cui all'art. **19.1., lett. a), relativo al canone annuo fisso**: R_{max} è la percentuale di rialzo sull'importo a base di gara (es. 6%) più elevata tra quelle offerte dai concorrenti;
- con riferimento all'elemento quantitativo di cui all'art. **19.1., lett. b), relativo al fatturato per la gestione dei Servizi**: R_{max} è il risultato della sommatoria tra la percentuale di rialzo più elevata tra quelle offerte dai concorrenti (es. 6) e la percentuale minima (es. 12) prevista a base di gara (es. per un valore finale del 18).

21. CONTENUTO DELLA BUSTA D – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

21.1. La Busta D dovrà contenere il piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della gestione per tutta la durata della Concessione, al fine di dimostrare la sostenibilità delle offerte e della Concessione.

21.2. Tale documento dovrà contenere l'analisi condotta sulla base dei seguenti elementi:

- a) ricavi ipotizzati sulla base dei dati di affluenza del museo (All. n. 3);
- b) costi investimenti iniziali;
- c) costi operativi per la gestione dei Servizi, con scheda dettagliata dei costi relativi al personale impiegato e con indicazione di: retribuzione lorda, numero delle risorse utilizzate con specifica mansione e costi relativi. Si allega elenco del personale impiegato dall'attuale concessionario con i relativi inquadramenti e livelli (All. n. 4)
- d) costi attrezzature e materiali;
- e) costi per la sicurezza aziendale;
- f) costi per le migliorie proposte, salvo quanto previsto al punto 21.3;
- g) margine operativo lordo e netto stimato.

21.3. L'analisi economico-finanziaria relativa agli investimenti, costi e ricavi per l'eventuale proposta di utilizzo dell'Area Opzionale, così come individuata nel Capitolato, deve essere trattata separatamente, in quanto la concessione di tale spazio è eventuale.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DELLA PROCEDURA

22.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **30 aprile 2019**, alle ore **10:00**, presso gli uffici della Fondazione, in via Accademia delle Scienze n. 6, Torino. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

- 22.2. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mezzo PEC almeno 2) giorni prima della data fissata.
- 22.3. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
- 22.4. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata con la "Busta A".
- 22.5. Successivamente il RUP procederà a :
- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - b) attivare se del caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 , del Codice.
- 22.6. Ai sensi dell'art 85, comma 5 , primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

- 23.1. Considerato il comunicato del presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019, la Fondazione provvederà direttamente alla nomina della commissione giudicatrice ("**Commissione**"), ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La Commissione è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti negli specifici settore a cui si riferisce la Concessione.
- 23.2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Fondazione.
- 23.3. La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee Guida n. 3 aggiornate con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

24. APERTURA DELLE BUSTE B - C – D

- 24.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione la quale, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. L'esame delle offerte sarà condotto in sedute riservate.
- 24.2. Ultimata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione in seduta pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti e darà atto delle eventuali esclusioni dalla procedura dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica e della busta "D" contenente il Piano Economico Finanziario. Si

procederà, quindi, alla valutazione dell'offerta economica, all'attribuzione del relativo punteggio e alla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e a quella economica, con formazione della graduatoria finale.

- 24.3. Nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario si presenti come anormalmente bassa, la valutazione di congruità dell'offerta sarà condotta anche sulla base del Piano Economico Finanziario prodotto.
- 24.4. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
- 24.5. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
 - presentazione delle offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti della procedura, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DELLA CONCESSIONE

- 25.1. Prima dell'aggiudicazione il RUP richiede al concorrente primo in graduatoria, ai sensi dell'art 85 comma 5 del Codice, di presentare i documenti di cui all'art 86 del Codice ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 25.2. All'esito positivo delle operazioni di cui sopra la Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, adotterà il provvedimento di aggiudicazione.
- 25.3. In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione o dell'aggiudicazione se adottata nelle more, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si procederà, quindi, alla proposta di aggiudicazione nei confronti del secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la Concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 25.4. La stipulazione della Concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4, dall'art. 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

- 25.5. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.
- 25.6. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipulazione della Concessione; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
- 25.7. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Fondazione procede alla stipula della Concessione anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso nel caso in cui siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del d.lgs 159/2011.
- 25.8. La Concessione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
- 25.9. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
- 25.10. All'atto della stipulazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e gli ulteriori documenti previsti dal Capitolato Speciale, comprese le polizze assicurative.
- 25.11. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
- 25.12. **Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
- 25.13. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.550,00. La Fondazione comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- 25.14. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Concessione.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 26.1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente Disciplinare.

Allegati

- All. n. 1: modello di domanda di partecipazione;
All. n. 2: modello di offerta economica;
All. n. 3: dati di affluenza al Museo 2018;
All. n. 4: elenco personale.